$\begin{array}{c} 10\text{-SET-}2021\\ \text{da pag. } 29\,/ & \text{foglio} \ 1 \end{array}$ 



Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi Tiratura: 23500 Diffusione: 23067 Lettori: 77000 (0006901)



## Scambi intraUe, il dlgs alle Camere per il parere

Scambi intraUe, l'Italia recepisce in ritardo le disposizioni in vigore già dal 1° gennaio 2020. E' al vaglio delle commissioni parlamentari per il prescritto parere lo schema di decreto legislativo (previsto dalla legge di delegazione europea 2019-2020, la 22 aprile 2021, n. 53 all'art. 1, comma le allegato A, n. 4) attuativo della direttiva 2018/1910/Ue sulla disciplina Iva delle operazioni transfrontaliere (si veda Italia Oggi del 7/1/2020), con riguardo al ruolo del numero di identificazione Iva nell'ambito dell'esenzione delle cessioni intracomunitarie, al regime di call-off stock e alle operazioni a catena. L'accordo di call off stock ricorre quando il venditore trasferisce uno stock di beni presso un deposito situato in un altro stato membro, a disposizione di un acquirente conosciuto, e tale acquirente diventa il proprietario dei beni nel momenti in cui vendono trasportati fuori dal deposito. L'accordo prevede una condizione sospensiva, e cioè rinvia il trasferimento della proprietà al momento del prelievo o allo scadere del termine concordato tra le parti. Le cessioni a catena, invece, sono cessioni successive di beni oggetto di un unico trasporto intracomunitario. Le norme Ue intendono imputare la circolazione intraUe dei beni a una sola delle cessioni. L'art. 1 della legge di delegazione europea modifica in più punti il dl 30 agosto 1993, n. 331. Viene inserito un nuovo art. 38-ter, che disciplina gli acquisti di beni effettuati nel territorio dello stato secondo il regime semplificato e armonizzato del cosiddetto call off stock. Viene poi modificato l'art. 41, al fine di chiarire che requisito sostanziale della cessione intracomunitaria non-imponibile è la comunicazione al cedente, da parte del cessionario, del numero di identificazione Iva assegnatogli da un altro stato membro e la compilazione, da parte del cedente, dell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie. È introdotto un nuovo art. 41-bis, col quale vengono disciplinate le cessioni intracomunitarie in regime di call-off stock, e un nuovo 41-ter, per evitare che l'applicazione di criteri diversi tra gli stati-membri possa determinare una doppia imposizione delle operazioni. Modifica infine dell'art. 50 sugli obblighi connessi agli scambi intracomunitari.

Matteo Rizzi

Riproduzione riservata —



Superficie 21 %